

A358B – ENI - TRANS TUNISIAN PIPELINE COMPANY-RIDETERMINAZIONE SANZIONE

Provvedimento n. 21609

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 30 settembre 2010;

SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il proprio provvedimento n. 21093, adottato nell'adunanza del 13 maggio 2010, con cui l'Autorità: *i)* ha deliberato l'avvio di un procedimento nei confronti di ENI S.p.A. per la rideterminazione della sanzione irrogata con il provvedimento n. 15174 del 15 febbraio 2006 per le violazioni accertate in ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio n. 383/2006 che ha accolto in parte il ricorso proposto da ENI S.p.A., con annullamento del punto e) del predetto provvedimento dell'Autorità relativo all'entità della sanzione irrogata; *ii)* ha fissato al 31 ottobre 2010 il termine di chiusura del citato procedimento;

SENTITI in audizione i rappresentanti di ENI S.p.A. in data 20 settembre 2010;

CONSIDERATA la necessità di garantire alla Parte il pieno esercizio dei diritti di difesa e, in particolare - così come richiesto nel corso dell'audizione del 20 settembre 2010 -, l'esercizio del diritto di essere sentiti di fronte al Collegio;

RITENUTO pertanto necessario, allo scopo di dare la più ampia applicazione al principio del contraddittorio, procedere al differimento del termine di conclusione del procedimento;

DELIBERA

di prorogare al 31 gennaio 2011 il termine di conclusione del procedimento.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE

Antonio Catricalà